

SCHEMA DI STATUTO - UNIONE DI COMUNI

Con il presente schema di Statuto si intende fornire un supporto alle Unioni di Comuni esistenti o di nuova costituzione affinché possano dotarsi, con consapevolezza, di uno strumento utile e adeguato a disciplinare il funzionamento, l'organizzazione e l'estinzione dell'Unione di Comuni avente personalità giuridica di diritto pubblico.

NOTA BENE: Lo schema proposto rappresenta un esempio di Statuto che l'Unione di Comuni potrà adattare al proprio contesto territoriale e politico, dotandosi di una disciplina "su misura", nell'ambito dell'autonomia e discrezionalità di cui dispone.

Nell'ambito delle diverse configurazioni di governance, la forma di governo qui proposta può definirsi di tipo "semi-presidenziale" e si caratterizza per i seguenti elementi:

- la rotazione della carica di Presidente secondo l'ordine prestabilito dallo Statuto;*
- la Giunta formata di diritto dai Sindaci dei Comuni aderenti;*
- il rinnovo dei componenti del Consiglio allorquando i Comuni vanno a elezione (assenza del "mandato secco");*
- il rapporto di fiducia Presidente – Consiglio, che trova espressione nell'approvazione del programma di governo e nella "mozione di sfiducia";*
- la mancata applicazione del principio "simul stabunt, simul cadent", previsto invece dal Tuel per i Comuni.*

Il presente Statuto contiene, poi, alcune disposizioni formulate sulla base dell'esperienza in ambito associativo, la cui previsione risulta altamente consigliata:

- il rinnovo automatico del termine di durata dell'Unione (art.4);*
- indicazioni specifiche per il caso di scioglimento e liquidazione (art.5);*
- le disposizioni di disincentivazione del recesso (art. 7);*
- l'inserimento di strumenti di risoluzione extragiudiziale delle controversie (la Commissione di conciliazione di cui all'art. 7);*
- la durata minima di conferimento delle funzioni e la disciplina della revoca anticipata (art. 9);*
- automatismi e scelte predeterminate per evitare situazioni di stallo (ad es, art. 15 c.8,);*
- la previsione della figura del Vicepresidente (art. 21).*

LEGENDA:

- Alcune disposizioni di dettaglio sono state inserite al fine di fornire informazioni aggiuntive di supporto, pur potendo, a rigore, formare oggetto di atti normativi di 2° grado (es regolamenti dell'Unione) .

- Infine, le note di commento in calce ad alcuni articoli costituiscono un addendum esplicativo con lo scopo di fornire ulteriori spunti di approfondimento.

Indice generale

TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI.....	2
ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE.....	2
ART. 2 - STATUTO E REGOLAMENTI.....	3
ART. 3 - FINALITA' E RUOLO.....	3
ART. 4 - DURATA DELL'UNIONE.....	3
ART. 5 - SCIOGLIMENTO.....	3
ART. 6 - ADESIONE DI NUOVI COMUNI.....	4
ART. 7 - RECESSO DALL'UNIONE ED EFFETTI.....	4
ART. 8 - FUNZIONI DELL'UNIONE.....	5

ART. 9 - MODALITÀ DI CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI ALL'UNIONE.....	5
ART. 10 - MODALITÀ DI GESTIONE DELLE FUNZIONI E DEI SERVIZI CONFERITI.....	6
ART. 11 - MODALITÀ DI RIPARTIZIONE SPESE ED ENTRATE - CRITERI DI RIPARTO.....	6
TITOLO II - GLI ORGANI.....	7
CAPO I - ORGANI.....	7
ART. 12 - ORGANI DELL'UNIONE.....	7
ART. 13 - ORGANI DI GOVERNO DELL'UNIONE.....	7
CAPO II - CONSIGLIO DELL'UNIONE.....	7
ART. 14 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO.....	7
ART. 15 - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO. DIMISSIONI E DURATA IN CARICA DEI CONSIGLIERI. .	7
ART. 16 - PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO.....	8
ART. 17 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO.....	8
ART. 18 - STATUS DEI CONSIGLIERI.....	8
CAPO III - PRESIDENTE DELL'UNIONE.....	9
ART. 19 - PRESIDENTE.....	9
ART. 20 - NOMINA DEL PRESIDENTE.....	10
ART. 21 - VICEPRESIDENTE.....	10
CAPO IV - GIUNTA DELL'UNIONE.....	10
ART. 22 - COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA.....	10
ART. 23 - COMPETENZE DELLA GIUNTA.....	10
TITOLO III – ORGANIZZAZIONE.....	11
ART. 24 - PRINCIPI GENERALI.....	11
ART. 25 - PERSONALE.....	11
ART. 26 - SEGRETARIO DELL'UNIONE.....	11
ART. 27 - VICESEGRETARIO.....	12
ART. 28 - REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.....	12
TITOLO IV - FINANZA E CONTABILITA'.....	12
ART. 29 - AUTONOMIA FINANZIARIA.....	12
ART. 30 - ORDINAMENTO CONTABILE E SERVIZIO FINANZIARIO.....	12
ART. 31 - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA. CONTROLLO DI GESTIONE.....	12
ART. 32 - ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO.....	13
TITOLO V - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE.....	13
ART. 33 - PRINCIPI GENERALI.....	13
TITOLO VI - NORME FINALI E TRANSITORIE.....	13
ART. 34 - ATTI REGOLAMENTARI.....	13
ART. 35 - ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO.....	13
ALLEGATO A - Elenco delle funzioni conferite all'Unione.....	14

TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI

ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

1. In attuazione dell'art 32 del Dlgs 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali), delle leggi 122/2010, 135/2012 e della LR 11/2012 in materia di gestione associata degli Enti locali, è costituita l'Unione di Comuni denominata Unione <inserire denominazione>, tra i Comuni di <inserire elenco>.
2. L'Unione di Comuni è un ente locale dotato di personalità di diritto pubblico ed è dotata di potestà statutaria e regolamentare nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi nazionali e regionali.
3. L'Unione dei Comuni ha sede legale in <inserire sede>.
4. I suoi organi ed uffici possono riunirsi ed essere situati anche in sede diversa, purché ricompresa nell'ambito del territorio che la delimita.
5. L'ambito territoriale dell'Unione coincide con quello dei Comuni che la costituiscono.
6. L'Unione negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di "Unione".
7. L'Unione può dotarsi, con deliberazione del Consiglio, di un proprio stemma e di un gonfalone la cui riproduzione ed uso sono disciplinati da apposito regolamento.

ART. 2 - STATUTO E REGOLAMENTI

1. Ai sensi dell'art. 32, c.4 e 6, del Dlgs 267/2000 e dell'art. 4 della LR 11/2012, lo Statuto dell'Unione è approvato, in fase di prima istituzione, dai Consigli dei Comuni partecipanti con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie dei Comuni. Le successive modifiche dello Statuto sono approvate dal Consiglio dell'Unione.
2. Lo Statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla Legge, stabilisce le norme fondamentali dell'ordinamento dell'Unione, le modalità di funzionamento degli organi e ne stabilisce i rapporti.
3. Lo Statuto contenente le norme relative al funzionamento dell'Ente, anche se forma oggetto di atto separato, costituisce parte integrante dell'atto costitutivo.
4. L'Unione ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione e per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate.

ART. 3 - FINALITA' E RUOLO

1. L'Unione si costituisce per lo svolgimento associato di una pluralità di funzioni e servizi dei Comuni aderenti, in conformità alle vigenti leggi in materia.
2. E' compito dell'Unione promuovere l'integrazione dell'azione amministrativa fra i Comuni che la costituiscono, da realizzarsi mediante la progressiva unificazione delle funzioni e servizi comunali e l'armonizzazione degli atti normativi comunali (Statuto e Regolamenti).
3. Nell'organizzazione e nello svolgimento delle proprie attività, l'Unione si conforma ai principi di sussidiarietà, adeguatezza, efficacia, efficienza ed economicità, nonché ai principi previsti dalla Costituzione, dalle leggi e dal presente Statuto.
4. L'azione amministrativa dell'Unione tende al costante miglioramento dei servizi offerti ed all'allargamento della loro fruibilità, semplificazione degli interventi di sua competenza, alla razionalizzazione dei costi, ferma restando la salvaguardia delle identità municipali e di un'adeguata gestione dei rapporti con i cittadini.

ART. 4 - DURATA DELL'UNIONE

1. L'Unione ha durata pari ad anni dieci. La durata si intende tacitamente rinnovata per dieci anni, salvo il verificarsi di una causa di scioglimento di cui all'art. 5.

Commento:

- Art. 4, c 3, LR 11/2012: "L'unione ha durata determinata dallo Statuto per un periodo non inferiore a 10 anni".

ART. 5 - SCIoglimento

1. Fermo restando quanto disposto dall'art.4, sono cause di scioglimento dell'Ente:
 - a) il decorso del termine di durata;
 - b) il venir meno, per effetto di recessi dei singoli Comuni, del numero minimo di enti previsti per la costituzione dell'Unione;
 - c) la deliberazione del Consiglio dell'Unione, adottata con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie;
 - d) la deliberazione di tutti i Comuni associati assunta da ciascun Consiglio comunale con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie;
 - e) altre cause previste dalla legge;Il Consiglio dell'Unione, accertato il sussistere di una delle cause di cui alla lett. a), b) ed e) dichiara lo scioglimento che produce effetti ipso iure.
2. In tutti i casi di cui al comma 1, con la deliberazione che dichiara lo scioglimento, il Consiglio dell'Unione:
 - a) nomina il liquidatore;
 - b) individua i criteri in base ai quali dovrà svolgersi la liquidazione concernenti la riallocazione delle funzioni delegate, la destinazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali dell'Unione tali da garantire la continuità dello svolgimento delle funzioni e la salvaguardia dei rapporti di lavoro del personale che presta servizio a qualsiasi titolo presso l'Ente.
3. Con la messa in stato di liquidazione dell'Ente, l'incaricato della liquidazione subentra agli organi decaduti, con tutti i poteri e le facoltà preordinate a determinare la chiusura dei rapporti giuridici pendenti e la successione a titolo universale dei Comuni membri.

4. Gli obblighi e le responsabilità dell'incaricato della liquidazione sono regolate dalle norme civilistiche sul mandato.
5. L'incaricato della liquidazione che rinuncia al mandato, resta in carica fino all'accettazione da parte del nuovo liquidatore nominato dai Comuni componenti l'Unione.
6. L'incaricato della liquidazione procede alla redazione dell'inventario iniziale e finale di liquidazione, al realizzo dell'attivo, al pagamento dei debiti e alla ripartizione del residuo, provvedendo alla determinazione della successione a titolo universale dei Comuni membri, in conformità ai criteri predeterminati e alle direttive impartite dal Consiglio dell'Unione con la dichiarazione dello scioglimento.
7. Al termine dell'attività di liquidazione, l'incaricato della liquidazione trasmette ai Comuni componenti il provvedimento di approvazione del riparto delle attività e delle passività dell'Unione tra i Comuni stessi. I Consigli comunali iscrivono le spese e le entrate spettanti nelle apposite voci di bilancio, in base alla normativa vigente.
8. Esauriti gli adempimenti di cui sopra, l'incaricato della liquidazione dichiara l'estinzione dell'Ente e ne dà comunicazione al Ministero dell'Interno e alla Regione Piemonte.

Commento:

-Pare opportuno sottolineare quanto segue:il provvedimento che dichiara lo scioglimento determina la cessazione di tutti gli organi dell'Unione di Comuni ed il subentro del liquidatore in tutte le facoltà preordinate a determinare la successione a titolo universale dei Comuni membri. Gli organi dell'Unione, pertanto, devono determinare in modo chiaro la funzione, i rapporti e le vicende della figura del liquidatore che devono essere regolati in modo puntuale, stante il suo ruolo cruciale e l'impossibilità di intervenire dopo che lo stesso è stato nominato, se non nei limiti delle regole precedentemente poste.

- Con riferimento al c.1, lett. e) Altre cause previste dalla legge, si fa rinvio, ad esempio, agli artt. 141 e 143 del Dlgs 267/2000 in quanto compatibili.

- Il liquidatore è una figura terza e imparziale: può essere un amministratore; tuttavia è preferibile fare riferimento all'albo dei Revisori contabili o agli iscritti all'albo dei dottori commercialisti o dei ragionieri.

- Considerare l'eventuale opzione di fare coincidere l'apertura della fase di liquidazione al termine dell'esercizio finanziario che semplifica l'individuazione delle fasi e dei relativi termini (ed anche per ragioni contabili).

ART. 6 - ADESIONE DI NUOVI COMUNI

1. Il Consiglio comunale interessato a far parte dell'Unione <inserire denominazione>, delibera l'adesione contestualmente all'approvazione dello Statuto, con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie.
 2. L'adesione deve essere approvata dal Consiglio dell'Unione con il voto favorevole dei 2/3 <o altro quorum> dei Consiglieri assegnati e può prevedere la remunerazione di una parte dei costi iniziali affrontati dall'Unione per l'avvio dei servizi.
- L'adesione ha effetto a decorrere dal <indicare il termine>.

ART. 7 - RECESSO DALL'UNIONE ED EFFETTI

1. Ogni Comune partecipante all'Unione, fermo restando un periodo minimo di adesione di cinque anni per garantire una maggiore stabilità e capacità di programmazione dell'Ente, può recedere unilateralmente, con deliberazione consiliare adottata con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie.
2. La deliberazione di recesso è irrevocabile, deve essere assunta entro il 30 giugno e comunicata all'Unione che ne prende atto e produce effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo.
3. Dal medesimo termine ha luogo la decadenza dei componenti degli organi dell'Unione rappresentanti dell'ente receduto.
4. Gli organi dell'Unione provvedono alla modifica dello Statuto, dei Regolamenti o altri atti deliberativi assunti dall'Unione eventualmente incompatibili con la nuova configurazione dell'ente.
5. Il recesso deve comunque garantire la continuità delle funzioni e dei rapporti di lavoro del personale che presta servizio a qualsiasi titolo presso l'Unione.
6. Fatto salvo quanto previsto per i casi di scioglimento dell'Unione, il Comune che delibera di recedere dall'Unione:
 - a) si fa carico delle quote residue dei prestiti eventualmente accesi;
 - b) rimane obbligato per le quote di ammortamento a suo carico relative agli investimenti deliberati dall'Unione;

c) rinuncia a qualsiasi diritto sul patrimonio e demanio dell'Unione costituito con contributi comunitari, statali o regionali o dei Comuni aderenti, tranne il diritto alla quota di patrimonio direttamente finanziata con risorse proprie;

d) garantisce la salvaguardia dei rapporti di lavoro del personale eventualmente conferito, a qualsiasi titolo, all'Unione.

7. Il personale comandato o trasferito all'Unione da parte del Comune recedente, rientra nei ruoli organici dello stesso, salva la possibilità per l'Unione, previa verifica della disponibilità del personale interessato e nel rispetto delle normative in materia di personale e dei vincoli di bilancio, di mantenere nella propria dotazione organica il personale suddetto, a condizione che il Comune interessato si faccia carico dei maggiori oneri che l'Unione sia chiamata ad affrontare nel primo anno *<o altro periodo>* di efficacia del recesso.

8. Il recesso esercitato prima del termine di 10 anni espone all'obbligo di corrispondere una somma a titolo di penale nei confronti del Comune che se ne è avvalso, salvo che il recesso sia disposto di Comune accordo tra gli enti aderenti.

9. La penale di natura pecuniaria è stabilita nella misura pari ad *<inserire quantum>* euro per abitante, come risultanti al 31/12 dell'anno precedente la deliberazione di recesso.

10. Se il recesso di un Comune comporta la perdita dei requisiti previsti per accedere ai contributi regionali/statali di cui l'Unione beneficia, al Comune receduto è applicata la penale nella misura pari all'ultimo contributo regionale, frazionato fra i singoli Comuni aderenti all'Unione in ragione della loro consistenza demografica, sino ad un massimo di importo previamente determinato con deliberazione della Giunta dell'Unione.

11. Le penali devono essere corrisposte entro l'esercizio successivo a quello in cui è stato deliberato il recesso.

12. A seguito del recesso di uno o più Comuni il Consiglio dell'Unione determina, con apposito atto deliberativo, per ciascun servizio/funzione le risorse umane e/o strumentali nonché le attività e/o passività e le penali da porre a carico del Comune recedente.

13. Eventuali controversie derivanti dal recesso sono decise da una Commissione di conciliazione formata da *<inserire numero ed eventuale qualifica, es docente, esperto, rappresentante di ciascun Comune>* componenti, appositamente nominati dalla Giunta dell'Unione.

Commento:

- Art. 4, comma 5, lettera g bis) della LR 11/2012 "Lo statuto regola la durata minima dei conferimenti di funzione all'Unione, che non può essere inferiore a cinque anni"; la norma fa riferimento al conferimento di funzioni e non al recesso tout court ma offre uno spunto importante per regolare la fattispecie del recesso.

- Si richiama l'attenzione sull'opportunità di prevedere una penale, quale deterrente per l'esercizio della facoltà di recesso, fermo restando che il testo riportato costituisce una mera proposta.

- Composizione della Commissione di conciliazione: si consiglia la presenza di componenti in numero dispari al fine del raggiungimento delle maggioranze deliberative.

ART. 8 - FUNZIONI DELL'UNIONE

1. I Comuni conferiscono all'Unione la gestione delle funzioni fondamentali ai sensi di quanto previsto dall'art. 19 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135 e s.m.i., individuate, nello specifico, nell'allegato A, costituente parte integrante e sostanziale del presente atto.

2. Nuovi conferimenti di funzioni e/o servizi e/o attività istituzionali possono essere successivamente deliberati dai Comuni interessati, con le modalità specificate nel presente Statuto.

3. Lo Statuto è aggiornato e integrato con l'indicazione delle funzioni eventualmente conferite dai Comuni aderenti, successivamente alla costituzione dell'Ente locale.

4. Le modificazioni di natura sostanziale, incluso il conferimento di ulteriori attribuzioni, sono comunicate al Ministero dell'Interno e alla Regione Piemonte.

ART. 9 - MODALITÀ DI CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI ALL'UNIONE

1. Il conferimento di funzioni è pari alla durata dell'Unione e comunque non può essere inferiore a 5 anni.

2. L'attribuzione delle funzioni e servizi si perfeziona con l'approvazione da parte dei Comuni interessati della deliberazione di conferimento, contenente una relazione/analisi che identifichi e valuti i costi e i benefici del conferimento medesimo, sia per i singoli Comuni che per l'Unione.

3. La deliberazione dispone in ordine:

a) al contenuto della funzione o del servizio conferito;

- b) all'entità dei trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali, nel rispetto dei criteri determinati dal presente Statuto di cui all'art.11, anche differenziati per tipologia di funzione e di servizi conferiti.
4. L'individuazione delle attribuzioni oggetto di conferimento è operata in base al principio della ricomposizione unitaria e tendenzialmente onnicomprensiva delle funzioni e dei servizi tra loro omogenei per tipologia e per contesto operativo, in modo da evitare che restino in capo ai Comuni compiti residuali.
5. L'Unione subentra ai Comuni nei rapporti in essere con soggetti terzi in relazione alle funzioni e ai compiti conferiti all'atto dell'approvazione della deliberazione con la quale si perfeziona tale conferimento.
6. Fermo restando quanto disposto al primo comma, la revoca anticipata del conferimento delle funzioni conferite, produce gli effetti di cui all'art. 7, commi 9 e 10, salvo che sia disposta di comune accordo tra gli enti aderenti.

Commento:

-Art. 4, comma 5, lettera g bis) della LR 11/2012 "Lo statuto regola la durata minima dei conferimenti di funzione all'unione, che non può essere inferiore a cinque anni".

ART. 10 - MODALITÀ DI GESTIONE DELLE FUNZIONI E DEI SERVIZI CONFERITI

1. Per quanto concerne l'impiego delle risorse umane, le funzioni e servizi conferiti sono gestiti, nell'ordine:

- a) con impiego di personale distaccato, comandato o trasferito dai Comuni;
- b) con impiego di personale reclutato direttamente dall'Unione in base alla normativa vigente e nei limiti consentiti, quando si renda indispensabile per la gestione dei servizi/funzioni conferite.

ART. 11 - MODALITÀ DI RIPARTIZIONE SPESE ED ENTRATE - CRITERI DI RIPARTO

NOTA BENE: I criteri di seguito indicati sono forniti a titolo esemplificativo

1. I Comuni aderenti all'Unione assicurano il pareggio finanziario dell'ente attraverso trasferimenti effettuati secondo criteri direttamente proporzionali all'entità della popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente o con altro sistema congruo correlato alla specificità di un determinato servizio.
2. Le spese relative alle singole funzioni sono così ripartite:
 - a) per la funzione generale di amministrazione, gestione e controllo, il criterio di ripartizione delle spese è dato dalla media fra popolazione e numero di atti amministrativi adottati dai singoli Comuni;
 - b) per la polizia locale, il riparto delle spese è dato dalla media fra popolazione, estensione territoriale, rete stradale e numero di centri abitati;
 - c) per l'istruzione pubblica, il riparto delle spese è dato dalla media fra popolazione totale e popolazione scolastica.
3. Le residue spese da considerarsi spese generali sono sopportate da tutti i Comuni in proporzione alla popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente. Stesso principio si applica alle restanti funzioni in relazione alle quali non è stato previsto un criterio specifico.
4. I trasferimenti annuali degli enti sono determinati in sede di approvazione del bilancio di previsione dell'Unione.
5. I trasferimenti dei Comuni sono versati alla tesoreria dell'Unione con la seguente modalità:
 - a) il 30% sulla base del bilancio d'esercizio dell'anno precedente, entro il mese di gennaio;
 - b) una quota ulteriore pari al 30% della quota annua sulla base del bilancio preventivo, entro il mese di maggio;
 - c) il saldo dei trasferimenti è determinato a consuntivo, a presentazione di idonea certificazione da parte del Presidente e del Responsabile del Servizio Finanziario dell'Unione.

<Disposizione da aggiungere per le Unioni a geometria variabile>

6. Nel caso di conferimento di funzioni e servizi effettuati solo da alcuni dei Comuni aderenti, per ciascun servizio o funzione trasferita è predisposto un apposito centro di costo nell'ambito del bilancio dell'Unione, attraverso il Piano Esecutivo di Gestione, allo scopo di potere rilevare la gestione contabile del servizio. In questo caso, il risultato della gestione, sia per l'impiego dell'avanzo che per il ripiano del disavanzo, coinvolge esclusivamente i Comuni interessati dal conferimento.

Commento:

- I criteri proposti sono forniti a titolo esemplificativo; infatti devono essere determinati dall'Unione in forza della propria autonomia e discrezionalità. Ad esempio, un altro criterio può essere rappresentato dalla natura e caratteristiche dei bacini di utenza di ciascun servizio, facendo prevalere il principio di coincidenza tra costi sostenuti e grado di fruizione del servizio.

TITOLO II - GLI ORGANI

CAPO I - ORGANI

ART. 12 - ORGANI DELL'UNIONE

1. Sono organi di governo dell'Unione:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio;
- c) la Giunta.

2. Sono organi tecnici: il Segretario, il revisore dei Conti e le figure apicali responsabili secondo l'organizzazione adottata.

3. Gli organi di cui ai commi 1 e 2 esercitano le funzioni loro attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti dell'Ente.

4. L'elezione, la nomina e la composizione degli organi di governo dell'Ente, si uniformano a principi di pari opportunità, garantendo la presenza di entrambi i generi nelle Giunte, negli organi collegiali dell'Unione, nonché degli Enti, Aziende ed Istituzioni da essa dipendenti.

ART. 13 - ORGANI DI GOVERNO DELL'UNIONE

1. Gli organi di governo costituiscono, nel loro complesso, il governo dell'Unione di cui esprimono la volontà politico-amministrativa, esercitando, nell'ambito delle rispettive competenze determinate dalla legge e dal presente Statuto, i poteri di indirizzo e di controllo su tutte le attività dell'Ente.

2. L'elezione, la revoca, le dimissioni, la cessazione dalla carica per altra causa degli organi o dei loro componenti e la loro costituzione sono regolate dalla legge, dalle norme del presente Statuto e dal Regolamento di organizzazione e di funzionamento del Consiglio.

3. In caso di consultazioni amministrative a scadenza temporalmente differenziata, si provvede al rinnovo dei rappresentanti dei soli Comuni interessati alle elezioni.

4. Le cause di decadenza dalla carica di amministratore sono quelle previste dalla legge e dal presente Statuto.

5. Trovano applicazione le ipotesi di astensione obbligatoria disciplinate dalla legge e dai regolamenti dell'Unione.

6. Gli organi di governo dell'Unione sono formati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da amministratori in carica dei Comuni associati e ad essi non possono essere attribuiti indennità di carica, gettoni, indennità o emolumenti in qualsiasi forma. Ad essi si applicano le disposizioni statali in materia di "status di amministratori", nonché le specifiche disposizioni previste dal presente Statuto.

CAPO II - CONSIGLIO DELL'UNIONE

ART. 14 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'Unione ed ha competenza limitata all'approvazione degli atti fondamentali che l'art. 42, comma 2, del Dlgs 267/2000 prevede per i Consigli comunali.

2. Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri organi, nemmeno in via d'urgenza, mentre può essere surrogato, ricorrendone i presupposti, dalla Giunta nell'adozione delle variazioni di bilancio che devono essere ratificate dal Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

3. Il Consiglio dell'Unione nomina, a maggioranza assoluta, il Presidente dell'Unione designato secondo l'ordine di rotazione di cui all'art. 20.

ART. 15 - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO. DIMISSIONI E DURATA IN CARICA DEI CONSIGLIERI

1. Ciascun Consiglio comunale elegge, tra i propri componenti, cui partecipa anche il Sindaco, i rappresentanti del Comune nel Consiglio dell'Unione.

2. In caso di consultazioni amministrative a scadenza temporalmente differenziata, si provvede al rinnovo dei Consiglieri dei soli Comuni interessati alle elezioni.

3. La composizione del Consiglio assicura la presenza di un rappresentante per ogni Comune associato e la rappresentanza delle minoranze consiliari dei Comuni aderenti.

4. Alle minoranze consiliari dei Comuni vengono comunque riservati *<indicare numero dei seggi>*.

5. I seggi riservati alle minoranze consiliari dei Comuni sono assegnati sulla base del maggior numero di voti conseguiti dai Consiglieri di minoranza nell'elezione di cui al precedente comma. A parità di voti il seggio spetterà al rappresentante consiliare di minoranza del Comune con maggior numero di residenti. Nel caso in cui la consultazione elettorale riguarda solamente uno od alcuni Comuni, è riformulata la graduatoria dei voti conseguiti dai Consiglieri di minoranza con riassegnazione dei seggi.
6. Per Consiglieri comunali di minoranza si intendono esclusivamente coloro che appartengono a liste che nelle consultazioni elettorali comunali non erano collegate al Sindaco in carica.
7. L'elezione dei nuovi rappresentanti da parte dei singoli Consigli comunali deve avvenire tempestivamente, entro <indicare n. massimo giorni> dalla data nella quale si sono tenute le elezioni amministrative che comportano il rinnovo del Consiglio comunale, per qualsiasi ragione avvenuta.
8. In caso di mancata elezione dei rappresentanti entro il termine di cui sopra, il numero dei componenti il Consiglio dell'Unione è corrispondentemente ridotto fino all'entrata in carica dei Consiglieri eletti.
9. In caso di scioglimento di un Consiglio comunale, i rappresentanti del Comune sono sostituiti dal Commissario, nel caso di gestione commissariale, ovvero il numero dei componenti del Consiglio dell'Unione è corrispondentemente ridotto fino all'entrata in carica del nuovo componente.
10. Salvo il caso di cui al comma 9, ogni Consigliere dell'Unione, cessando per qualsiasi altro motivo dalla carica di Consigliere comunale, decade per ciò stesso dalla carica ed è sostituito da un nuovo Consigliere eletto secondo le modalità previste dal presente articolo.
11. Il Consiglio comunale interessato deve provvedere tempestivamente alla relativa sostituzione con le modalità e nel termine <indicare n. massimo di giorni >, che decorre dalla data di presentazione delle dimissioni o dalla dichiarazione di decadenza.
12. I nuovi componenti entrano a far parte del Consiglio dell'Unione nella prima seduta successiva alla loro elezione, previa verifica dell'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità degli amministratori.
13. Le dimissioni da Consigliere dell'Unione sono comunicate per iscritto al Sindaco del Comune di appartenenza e al Presidente dell'Unione: esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci con la presentazione al protocollo del Comune e dell'Unione.

Commento:

- Sistema elettorale: il sistema di elezione dei componenti il Consiglio, compreso quello delle minoranze è qui proposto a titolo esemplificativo. Sono senz'altro configurabili opzioni diverse secondo le scelte insindacabili dell'Ente.

ART. 16 - PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO

1. Ai fini del presente articolo, si intende per prima seduta quella convocata successivamente alla costituzione dell'Unione, nonché tutte quelle convocate per la necessaria nomina di un nuovo Presidente.
2. La prima seduta successiva alla costituzione dell'Unione è convocata dal Sindaco del Comune sede dell'Unione entro <indicare n. giorni> dalla costituzione della stessa ed è presieduta dal Consigliere più anziano di età che pone all'ordine del giorno la verifica dell'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità degli amministratori e la nomina del Presidente individuato secondo le modalità di cui all'art. 20.

Commento:

- In merito alla previsione del Presidente del Consiglio, si vedano gli artt. 39,40 del Dlgs 267/2000.

ART. 17 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente dell'Unione che lo presiede e ne formula l'ordine del giorno.
2. La convocazione può essere richiesta da uno dei Sindaci o da un quinto <o altro quorum> dei Consiglieri in carica, nel qual caso il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore a 20 giorni, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
3. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo i casi indicati dalle norme vigenti o dal Regolamento di organizzazione e di funzionamento.
4. Il Consiglio delibera con l'intervento della metà dei Consiglieri assegnati ed a maggioranza dei voti, salvo nei casi espressamente previsti dalla legge e dallo Statuto.
5. Le deliberazioni del Consiglio sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.
6. Il Regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, disciplina altre modalità di funzionamento del Consiglio, non normate dal presente Statuto.

ART. 18 - STATUS DEI CONSIGLIERI

1. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge.

2. Ai Consiglieri si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni statali normativamente vigenti in materia di "status degli amministratori", con riferimento a permessi, licenze, gettoni di presenza e rimborsi spesa. Ad essi non è riconosciuta alcuna indennità aggiuntiva rispetto a quella spettante in qualità di amministratori in carica dei rispettivi Comuni.
3. I Consiglieri hanno il diritto di presentare interrogazioni, mozioni, interpellanze e altri diritti di iniziativa nei confronti della Giunta, del Presidente e degli Assessori con le modalità previste dal Regolamento adottato dal Consiglio.
4. I Consiglieri sono tenuti a partecipare alle sedute del Consiglio. Per i Consiglieri che non intervengono alle sedute per tre volte consecutive, senza giustificati motivi, il Presidente dell'Unione avvia, con la contestazione delle assenze, il procedimento di decadenza, disciplinato dalle disposizioni del Regolamento del Consiglio.
5. Considerata la natura dell'Unione, Ente di secondo grado a finalità gestionale, non si considera motivato impedimento la protesta politica espressa con l'assenza.
6. Si applicano ai Consiglieri dell'Unione le norme previste in materia di incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità degli amministratori degli enti locali.
7. Le cause di decadenza dalla carica di Consigliere sono quelle previste dalla legge e dal presente Statuto.
8. Trovano applicazione le ipotesi di astensione obbligatoria disciplinate dalla legge e dal Regolamento.

<Disposizioni da aggiungere per le Unioni a geometria variabile>

9. Nelle ipotesi in cui il Consiglio è chiamato a decidere su funzioni conferite dalla non totalità dei Comuni, in particolare con riferimento alle gestioni associate obbligatorie ai sensi dell'art. 14 del d.l. 78/2010, devono obbligatoriamente astenersi i rappresentanti dei Comuni di volta in volta non interessati dal conferimento, salvo che la decisione non abbia rilevanza generale per l'Unione. Si intende sussistere tale rilevanza quando si tratti di conferimento di servizi all'Unione da parte di alcuni dei Comuni componenti e tale conferimento abbia ricadute in termini finanziari o organizzativi, quale uso di personale, sull'intera Unione. L'astensione è sempre obbligatoria quando la determinazione da assumere riguarda l'uso di risorse destinate a singoli Comuni.
10. Le modalità di applicazione dei meccanismi di astensione obbligatoria a carico dei Consiglieri, ivi compresa la risoluzione di eventuali contestazioni, sono definite dal Regolamento di organizzazione e di funzionamento del Consiglio.
11. Lo stesso Regolamento può prevedere ulteriori ipotesi di astensione obbligatoria per gli ordini del giorno consiliare non aventi rilevanza per l'intero territorio dell'Unione.

CAPO III - PRESIDENTE DELL'UNIONE

ART. 19 - PRESIDENTE

1. E' Presidente dell'Unione dei Comuni il Sindaco di uno dei Comuni che vi aderiscono.
2. Il Presidente è il rappresentante legale dell'Unione dei Comuni, ed esercita le funzioni a lui attribuite dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti.
3. In particolare, il Presidente:
 - a) rappresenta l'Unione e presiede il Consiglio e la Giunta;
 - b) è l'organo responsabile dell'amministrazione dell'Unione dei Comuni;
 - c) sovrintende al funzionamento degli uffici e all'esecuzione degli atti e svolge gli altri compiti attribuiti ai Sindaci dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti dell'Unione, relativamente alle funzioni e servizi conferiti non incompatibili con la natura delle Unioni comunali;
 - d) sovrintende l'espletamento delle funzioni e dei compiti attribuiti all'Unione e garantisce la coerenza tra indirizzi generali e settoriali, strategie concrete di attuazione e loro risultati;
 - e) provvede, sentita la Giunta, alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti dell'Unione presso organismi pubblici e privati, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio;
 - f) provvede, sentita la Giunta, alla nomina e alla revoca del Segretario dell'Unione;
 - g) sovrintende la gestione delle funzioni associate garantendo un raccordo istituzionale tra l'Unione dei Comuni ed i Comuni;
 - h) nomina, sentita la Giunta, i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

ART. 20 - NOMINA DEL PRESIDENTE

1. Il Presidente dell'Unione dura in carica 30 mesi ed è rieleggibile.
2. I Sindaci dei Comuni appartenenti all'Unione assumono a turno la carica di Presidente dell'Unione. Deve essere garantita l'alternanza tra i Sindaci dei Comuni con minore popolazione e precisamente nell'ordine, il Comune di <indicare Comune>, il Comune di <indicare Comune>, il Comune di <indicare Comune> e quelli degli altri Comuni con maggiore popolazione e precisamente nell'ordine il Comune di <indicare Comune>, il Comune di <indicare Comune>.
3. Qualora, per qualsiasi motivo, il Presidente decada o cessa dalla carica, la carica di nuovo Presidente è assunta dal Sindaco del Comune individuato in base all'ordine di rotazione di cui al comma 2.
4. Il Presidente presenta al Consiglio entro il termine <indicare termine> un documento contenente il programma delle attività dell'Ente per la sua approvazione e designa il Vicepresidente tra i componenti della Giunta.
5. Il Presidente cessa dalla carica nei seguenti casi:
 - a) alla scadenza del mandato di 30 mesi;
 - b) al venire meno del suo mandato da Sindaco;
 - c) per morte, dimissioni o sopravvenute cause di incompatibilità. Le dimissioni sono immediatamente efficaci ed irrevocabili;
 - d) in caso di approvazione da parte del Consiglio di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei suoi componenti. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei Consiglieri, escluso il Presidente, e viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.
6. La cessazione per qualsiasi motivo dalla carica di Presidente, non determina lo scioglimento della Giunta e del Consiglio dell'Unione.

Commento:

-La forma di governo qui proposta (sono possibili altre scelte di governance), può definirsi di tipo "semi-presidenziale" con rapporto di fiducia Presidente/Consiglio sulla base di un programma presentato dal Presidente al Consiglio per l'approvazione. Durata dell'incarico 2 anni e ½ ; il Presidente è nominato dal Consiglio dell'Unione secondo l'ordine di rotazione prestabilito dallo Statuto. NON trova applicazione il principio simul stabunt, simul cadent perché la cessazione della carica di Presidente non comporta lo scioglimento degli altri organi politici (in difformità da quanto disposto dall'art. 53 del Dlgs 267/2000 in quanto trattasi nella fattispecie, di Ente locale "di secondo livello").

- I due gruppi di Comuni corrispondono rispettivamente al gruppo di Comuni "grandi" e al gruppo di Comuni "più piccoli", ovvero con popolazione fino a n...abitanti e il gruppo con popolazione oltre n. ...abitanti.

ART. 21 - VICEPRESIDENTE

1. Il Vicepresidente coadiuva e sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo.

CAPO IV - GIUNTA DELL'UNIONE

ART. 22 - COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA

1. La Giunta è composta dal Presidente e da tutti i Sindaci dei Comuni aderenti all'Unione, che assumono la qualifica di Assessori.
2. La cessazione per qualsiasi causa della carica di Sindaco, determina la contestuale decadenza dall'ufficio di componente della Giunta dell'Unione. Il Sindaco è sostituito dal Commissario nel caso di gestione commissariale del Comune di appartenenza, ovvero il numero dei componenti della Giunta dell'Unione è corrispondentemente ridotto fino all'entrata in carica del nuovo Sindaco.
3. I Sindaci, componenti di diritto, non possono dimettersi dalla carica di Assessori.

ART. 23 - COMPETENZE DELLA GIUNTA

1. La Giunta collabora con il Presidente nel governo dell'Unione nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, in particolare provvede:
 - a) ad adottare collegialmente tutti gli atti di amministrazione ordinaria o comunque gli atti aventi rilevanza esterna che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze previste dalla legge e dallo Statuto, del Presidente, del Segretario dell'Unione o, eventualmente, dei dirigenti o dei responsabili di uffici e servizi;

- b) ad adottare, eventualmente, in via d'urgenza, le deliberazioni comportanti variazioni di bilancio da sottoporre al Consiglio per la ratifica entro i 60 giorni successivi;
 - c) a svolgere attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio formulando, tra l'altro, le proposte di atti consiliari nei casi indicati dallo Statuto;
 - d) a dare attuazione agli indirizzi del Consiglio e a riferire annualmente allo stesso sulla propria attività;
 - e) ad adottare, sulla base dei principi stabiliti dal Consiglio e delle norme introdotte dall'ordinamento locale, il Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e dei servizi;
 - f) a formulare indirizzi per il corretto svolgimento delle relazioni sindacali.
2. La Giunta delibera:
- a) per il quorum strutturale, con un numero di presenti pari alla maggioranza dei componenti;
 - b) per il quorum funzionale con la maggioranza dei votanti.
3. Ai componenti della Giunta si applicano i medesimi obblighi di astensione di partecipazione alle deliberazioni dell'organo collegiale previsti per i componenti il Consiglio.

TITOLO III – ORGANIZZAZIONE

ART. 24 - PRINCIPI GENERALI

1. L'assetto organizzativo è improntato a criteri di autonomia operativa, flessibilità funzionalità ed economicità di gestione, nel rispetto dei principi di professionalità e di responsabilità per il perseguimento degli obiettivi programmatici stabiliti dagli organi di governo. L'Unione ricerca con i Comuni ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere la reciproca azione più efficace, efficiente ed economica. A tal fine, adotta iniziative dirette ad assimilare ed unificare i diversi metodi e strumenti di esecuzione dell'attività amministrativa tra i Comuni partecipanti.
2. L'organizzazione è improntata al principio di separazione dei poteri, per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti/funzionari mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
3. In particolare gli organi politici dell'Unione, nell'ambito delle rispettive competenze, definiscono gli obiettivi e i programmi da attuare e verificano la coerenza dei risultati della gestione amministrativa con le direttive generali impartite.

ART. 25 - PERSONALE

1. L'Unione ha una dotazione organica ed una propria struttura organizzativa.
2. I Comuni e l'Unione costituiscono un sistema unitario per il presidio e la gestione dei limiti imposti dall'ordinamento in materia di personale e finanza pubblica, nonché per la pianificazione del fabbisogno del personale.
3. Al personale dell'Unione si applica la normativa vigente per il personale degli enti locali.
4. Gli aspetti contrattuali sono regolati dagli accordi nazionali e decentrati definiti nel comparto di contrattazione Funzioni locali.

Commento:

- Disposizioni specifiche in tema di reclutamento (es trasferimento, comando, distacco, assunzione diretta) e gestione del personale sono da disciplinare, preferibilmente in sede di regolamento.

ART. 26 - SEGRETARIO DELL'UNIONE

1. Il Segretario è nominato con provvedimento del Presidente dell'Unione, previa deliberazione della Giunta dell'Unione, scelto tra i Segretari in servizio in almeno uno dei Comuni aderenti all'Unione.
2. Il Segretario può essere revocato dal Presidente, previo parere della Giunta, per violazione dei doveri d'ufficio, con contestuale sostituzione.
3. Il Segretario:
 - a) svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente;
 - b) sovrintende all'attività dei funzionari e ne coordina l'attività;
 - c) dirime i conflitti di competenza che possono insorgere tra gli uffici e segnatamente tra i funzionari, nei confronti dei quali può proporre l'adozione delle misure previste dall'ordinamento;
 - d) può rogare gli atti pubblici ed autenticare le scritture private nei quali è presente l'Unione.

4. In sede di prima applicazione del presente Statuto e fino alla nomina, la funzione di Segretario dell'Unione è svolta dal Segretario del Comune sede dell'Unione.

ART. 27 - VICESEGRETARIO

1. Il Segretario è coadiuvato da un Vicesegretario che lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza e impedimento.

ART. 28 - REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

1. L'Unione disciplina l'organizzazione degli uffici e dei servizi mediante un regolamento approvato dalla Giunta nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio e dei principi statutari.

2. Il Regolamento definisce:

- a) l'assetto della struttura organizzativa dell'Unione;
- b) l'esercizio delle funzioni di direzione;
- c) la disciplina dei compiti e delle responsabilità del Segretario e del Vicesegretario.

3. In sede di prima attuazione del presente Statuto, nel Regolamento di organizzazione sono altresì individuate le dotazioni organiche necessarie all'espletamento delle funzioni e dei servizi effettivamente esercitati, nei limiti delle capacità di bilancio dell'Unione.

Commento:

- La dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e agli indirizzi e vincoli stabiliti assunzionali è approvata in sede di definizione del Piano triennale del fabbisogno di personale (art. 6 D.Lgs. 165/2001, come modificato dalla Legge Madia), ovvero di PIAO (art. 6 DL 81/2021) dalla data di entrata in vigore di tale nuovo documento programmatico.

TITOLO IV - FINANZA E CONTABILITA'

ART. 29 - AUTONOMIA FINANZIARIA

1. L'Unione ha autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.

2. All'Unione competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad essa affidati, con le modalità stabilite in sede di conferimento dei servizi.

3. L'Unione svolge le funzioni di cui all'art. 8, nel rispetto del principio di pareggio del bilancio e quindi verificando l'adeguato trasferimento di risorse per l'esercizio delle stesse.

ART. 30 - ORDINAMENTO CONTABILE E SERVIZIO FINANZIARIO

1. L'ordinamento contabile dell'Unione e, in particolare, la gestione delle entrate e delle spese previste nel bilancio, è disciplinato dal Regolamento di contabilità approvato dal Consiglio dell'Unione.

ART. 31 - BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA. CONTROLLO DI GESTIONE

1. Il Consiglio dell'Unione delibera, entro i termini previsti per i Comuni, con i quali si coordina al fine di assicurare la reciproca omogeneità funzionale dei rispettivi strumenti finanziari, il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi ed il rendiconto di gestione.

2. I Comuni sono tenuti a prevedere nella propria programmazione finanziaria tutti i costi di cui all'art.11 (modalità di ripartizione spese ed entrate) iscritti nel bilancio dell'Unione.

3. I Comuni trasferiscono a favore del bilancio dell'Unione, le somme dovute a copertura dei costi e secondo i criteri e le modalità indicate all'art.11 del presente Statuto e in conformità alle disposizioni contenute nel Regolamento di contabilità dell'Unione. Quest'ultimo dovrà stabilire l'imputazione degli eventuali maggiori oneri finanziari che l'Unione abbia sopportato a causa del ritardato versamento a carico del solo o dei soli Comuni ritardatari.

4. L'Unione adotta i principi di controllo di gestione, al fine di perseguire l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dei servizi gestiti. I dati relativi al controllo di gestione vengono periodicamente comunicati ai Comuni partecipanti all'Unione, secondo le modalità stabilite dalla Giunta dell'Unione.

ART. 32 - ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO FINANZIARIO

1. Il Consiglio dell'Unione nomina, come previsto dall'art. 234 del Dlgs 267/2000, l'organo di revisione economico-finanziario le cui funzioni, competenze, responsabilità, cause di incompatibilità sono disciplinati dalla legge e dal Regolamento di contabilità di cui all'articolo 30.

TITOLO V - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

ART. 33 - PRINCIPI GENERALI

1. L'Unione valorizza ogni libera forma associativa fra i cittadini e promuove la loro partecipazione alla formazione delle scelte politico-amministrative ed alla propria attività, in particolare attraverso idonee forme di consultazione dei Comuni membri, degli altri Enti pubblici e delle componenti economiche, sociali e del volontariato presenti sul territorio per una migliore individuazione degli obiettivi da perseguire e per un più efficace svolgimento della sua attività di programmazione.

2. Allo scopo di realizzare i principi di cui al precedente comma, l'Unione con proprio regolamento:

- a) assicura la più ampia informazione sulle attività svolte e programmate;
- b) garantisce piena e concreta attuazione dei principi di trasparenza dell'azione amministrativa;
- c) individua forme e momenti di coordinamento costanti con i Comuni membri, gli altri Enti pubblici operanti sul suo territorio nell'ambito delle competenze sue proprie, con le altre forme associative e le parti sociali;
- d) favorisce e promuove la partecipazione dei cittadini singoli e associati e in particolare delle associazioni del volontariato, ai servizi di interesse collettivo;
- e) favorisce e promuove il principio della concertazione sociale a sostegno delle scelte politico-amministrative e di programmazione, assicurando il coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza collettiva, nella prospettiva di garantire la massima efficacia alle azioni da attuare a favore della cittadinanza e delle diverse comunità presenti sul territorio.

Commento:

- Si richiama l'attenzione all'art. 8 del Dlgs 267/2000, al fine di prevedere una disciplina adeguata degli istituti di partecipazione.

TITOLO VI - NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 34 - ATTI REGOLAMENTARI

1. Entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto, il Consiglio approva i regolamenti previsti dallo Statuto stesso, fatti salvi il Regolamento di contabilità e gli indirizzi sul Regolamento uffici e servizi che devono essere approvati entro sei mesi.

2. Fino all'approvazione dei nuovi regolamenti rimangono in vigore, in via transitoria e per quanto compatibili con le norme del presente Statuto, i regolamenti vigenti presso il Comune sede legale dell'Ente.

ART. 35 - ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO

1. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo Pretorio dei Comuni membri.

2. Copia del presente Statuto e' affisso all'Albo Pretorio dei Comuni aderenti all'Unione. Le modifiche statutarie sono pubblicate all'Albo pretorio dell'Unione e trasmesse ai Comuni.

3. Lo Statuto e le successive modifiche sono inoltre pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.

4. Copia dello stesso e delle modifiche intervenute è inviato alla Regione Piemonte.

5. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto si rinvia, in quanto compatibili, alle disposizioni vigenti in materia di ordinamento degli Enti Locali.

<File aggiornato al 11/7/2023>

ALLEGATO A - Elenco delle funzioni conferite all'Unione

1. Ai sensi dell'art. 8 dello Statuto di cui il presente allegato fa parte integrante e sostanziale, i Comuni conferiscono all'Unione la gestione delle funzioni fondamentali ai sensi di quanto previsto dall'art. 19 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135 e s.m.i.

2. È attribuito all'Unione l'esercizio delle seguenti funzioni fondamentali per le quali la legge prevede l'obbligo di gestione associata *<indicare soltanto quelle di interesse>* :

- a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
- b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
- c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
- d) pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
- e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- f) organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
- g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;
- h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
- i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- l) servizi in materia statistica.

3. *<Disposizione da aggiungere in caso di ulteriori attribuzioni>*

L'Unione esercita, altresì, le ulteriori attribuzioni di seguito indicate:

- m) *<indicare l'attribuzione>*
- n) *<indicare l'attribuzione>*
- o) *<indicare l'attribuzione>*

4. *<Disposizione da aggiungere per le Unioni a geometria variabile>*

- Il/I Comune/i di *<inserire nome/i>* ha/hanno conferito, con apposito atto, la/le funzione/i di cui *<indicare il/i riferimento/i >* all'/agli art./artt.2 /e 3, lettera/e *<indicare lettera/e>*, del presente allegato;
- Il/I Comune/i di *<inserire nome/i>* ha/hanno conferito, con apposito atto, la/le funzione/i di cui *<indicare il/i riferimento/i >* all'/agli art./artt.2 /e 3, lettera/e *<indicare lettera/e>*, del presente allegato.

<File aggiornato al 11/7/2023>